



PROVINCIA DI TARANTO
Il Commissario Straordinario

A00 Prov. TA - A00
Class.

PTA/2014/0024851/P
18/04/2014



E p.c.

Sig. Presidente della Regione Puglia

Sigg. On. Parlamentari della provincia di Taranto

Sigg. Assessori Regionali

Sigg. Consiglieri Regionali della provincia di Taranto

Sig. Prefetto della provincia di Taranto

Sigg. Sindaci della provincia di Taranto

Sig. Presidente della C.C.I.A.A.

Sig. Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto

Sig. Presidente dell'Istituto "G. Paisiello"

Agli Organi di Stampa

L O R O S E D I

Oggetto: *Istituto "G. Paisiello" di Taranto*

Illustre sig. Presidente, Le trasmetto in allegato copia della nota prot. 24807 in data 17.04.2014 inviata al Ministero per la Pubblica Istruzione e la Ricerca, concernente l'oggetto.

Come Ella avrà modo di leggere dalla stessa, il futuro dell'Istituzione in oggetto indicata appare prospettarsi nebuloso ed incerto, per via delle ragioni illustrate con la medesima nota.

Allo scrivente, come pure alla comunità tarantina e pugliese tutta, è nota la Sua sensibilità, sia per le problematiche occupazionali –in particolare per quelle tarantine-, sia per quelle concernenti la crescita culturale del territorio che, di certo, contribuisce qualitativamente allo sviluppo complessivo.

Non è neanche ipotizzabile che una Terra così martoriata, qual è quella tarantina, possa essere defraudata di un'Istituzione come il Paisiello che, per sua tradizione, costituisce retaggio storico-culturale della provincia di Taranto, essendo essa non una delle Università di Taranto, bensì la “Università di Taranto”.

Purtroppo, per le ragioni evidenziate nella nota allegata, lo scrivente versa nella impossibilità giuridica di poter superare le criticità che afferiscono a detto Istituto, nonostante ogni buon intendimento e tentativo effettuato al fine di prevenirne il verificarsi.

Ad Ella, pertanto, mi sia consentito rivolgere accorato appello acchè voglia interporre i propri uffici, nell'interesse della comunità tarantina, affinché la soluzione prospettata dallo scrivente con la nota allegata, ove condivisa, possa trovare accoglimento e celere corso.

Rappresento, altresì, che – ove la soluzione indicata non sia ritenuta percorribile - nulla vieta che, ai sensi anche della recente legge n. 56 /2014 di riordino delle Province, la Regione possa farsi carico delle funzioni non più esercitabili da queste ultime.

Infine, poiché in base alle norme statutarie dell'Istituto Paisiello, questo può ricevere, per il proprio mantenimento, contribuzioni, voglia la S.V. Ill.ma valutare anche la possibilità di percorrere quest'ultima strada, oltre ogni altra ritenuta utile e perseguibile.

Altrettanto vivo ed accorato appello mi è doveroso rivolgere alla delegazione parlamentare e regionale, cui la presente è diretta per conoscenza, perché ponga in essere ogni iniziativa per la soluzione della problematica “de qua”.



I rappresentanti delle Istituzioni in indirizzo ed i Sigg.ri Sindaci della Provincia, che più direttamente esprimono il territorio tarantino, vorranno far sentire correttamente e legittimamente la propria voce, a tutela delle Comunità amministrative, per l'attuazione di ogni intervento utile al mantenimento dell'istituzione Paisiello, superando localismi e particolarismi, nell'interesse pubblico superiore del nostro territorio tarantino.

A tali fin essi, attesa la intervenuta autonomia dell'Istituto e l'impossibilità per l'Ente Provincia di porre in essere atti risolutivi, vorranno concordare direttamente con il Presidente del Paisiello ogni possibile azione di sostegno, ivi compresa quella della contribuzione finanziaria, essendo previsto, come anzi detto, che all'Istituto possano pervenire finanziamenti.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sup

Dott. Mario Tafaro




PROVINCIA DI TARANTO
Il Commissario Straordinario

*Al Ministero per la Pubblica
Istruzione, l'Università
e la Ricerca
Ufficio di Gabinetto
Viale Trastevere
00100 ROMA*

*Al Ministro per la
Coesione Territoriale
On.le Maria Carmela Lanzetta
Ufficio di Gabinetto
Via Stamperia 8
00187 ROMA
affariregionali@pec.governo.it*

*E, p.c.
Egr. Prof. Avv.
Domenico Rana
c/o Istituto Paisiello
via Duomo
74100 TARANTO*



Oggetto: Istituto musicale "G. Paisiello" di Taranto

L'Istituto musicale Paisiello rappresenta un importante punto di riferimento nella vita e nella cultura di Taranto e del Sud.

Per questo motivo ritengo opportuno sottoporre alla sensibile attenzione delle SS.LL. le osservazioni che seguono e che ambiscono a scongiurare sbocchi non desiderati per questa importantissima struttura.

Perciò, di seguito alla nota prot. 19352 del 26.03.2014 si enunciano le considerazioni seguenti.

L'Istituto superiore di studi musicali e coreutici di cui all'oggetto, fondato nel 1927, ha ottenuto lo stato giuridico di Istituto musicale pareggiato ai Conservatori di Stato con D.P.R. 1.11.1959 n. 1268.

Lo stesso, sin dal 1945 è stato gestito finanziariamente dalla Provincia di Taranto.

La Legge 21.12.1999 n. 508 lo ha trasformato da Conservatorio di musica in "Istituto Superiore di Studi Musicali e coreutici".

Per effetto della intervenuta trasformazione, l'Istituto è stato dotato di "autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile".

Con successivo D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 è stato emanato il "Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della legge n. 508/99".

Il su menzionato D.P.R. ha previsti i conseguenti adempimenti, diretti a rendere effettiva la riconosciuta autonomia, dei quali si era fatto carico ineludibile agli organi di gestione dell'Istituto. Tra di essi, in primis, era prescritta la formazione e l'adozione di un proprio statuto.

Poiché al momento dell'applicazione di questa normativa non esistevano gli autonomi organi gestionali dell'Istituto, l'Amministrazione provinciale, che ne esercitava pro tempore la gestione, con delibere del proprio Consiglio (n. 54/2003, n. 67/2009 e n. 5/2010) ha ritenuto opportuno procedere lei all'adozione dello Statuto del Paisiello, all'uopo approvato con Decreto Direttoriale n. 107/2010 dal competente Ministero (MIUR) e nel 2011 ha emanato il Regolamento per consentire l'elezione del Direttore e del Consiglio Accademico, conseguentemente eletti nel medesimo anno.

Soltanto nell'agosto 2013, con D.M. del 27.08.2013, veniva nominato il Presidente del Paisiello.

In tal modo risultavano esistenti i presupposti per l'avvio concreto dell'autonomia, anche gestionale e finanziaria, della struttura ed andavano ridefiniti i rapporti tra esso e la Provincia, alla luce della normativa vigente.

Lo scrivente, consapevole, come detto in premessa, della rilevanza strategica dell'Istituto per lo sviluppo del territorio, nonché della valenza, anche simbolica, della struttura, per una Terra così martoriata da una serie di eventi avversi, ha da subito avviato contatti con il neo-presidente del Paisiello al fine di porre in essere, d'intesa, le iniziative volte a consolidare a Taranto la propria Università musicale –orgoglio e vanto della comunità tarantina-, prima tra tutte la stipula di una convenzione volta a disciplinare i reciproci rapporti.

Il Paisiello ha rappresentata l'impossibilità di stipulare convenzioni, poiché mancante del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Per superare l'ostacolo la Provincia ha dapprima designato il proprio rappresentante in seno al predetto costituendo Organo di gestione (nota prot. 65289 in data 07.11.2013) ed ne ha successivamente sollecitato la costituzione con nota prot. 3137 del 17.01.2014.

Così, con D.M. del 10.01.2014 si è potuto pervenire alla costituzione del predetto Organo il quale, però, si è insediato soltanto in data 11.03.2014.

Gli uffici di questo Ente sono stati da me invitati a predisporre d'intesa uno schema di convenzione da stipulare.

Una prima bozza presentata ha richiesto che la stessa fosse rivisitata, perché necessitante di approfondimenti e precisazioni.

Peraltro, considerato che questo Ente aveva avuto la gestione dell'Istituto, assumendone gli oneri, si è ritenuto di acquisire, sia dal Dirigente del competente Settore, sia dall'Avvocato dell'Amministrazione provinciale, sia dal Segretario generale, apposita relazione congiunta che indicasse gli obblighi in capo alla Provincia nei confronti del Paisiello.

La relazione concorde, presentata e sottoscritta dai Dirigenti, che ad ogni buon fine si allega in copia (All.1), è stata inviata a codesto Dicastero con la nota prot. 19352 del 26.03.2014 cui si fa seguito.

Dalla stessa è emerso che nello Statuto vi sono norme da considerare nulle, perché impongono oneri finanziari impropri a carico della Provincia, senza che essa, come Provincia e non come amministratore pro tempore del Paisiello li abbia assunti, con le conseguenti ed imprescindibili previsioni di bilancio. Infatti il Consiglio provinciale, nell'approvare lo Statuto dell'Istituto, aveva agito nella qualità di Organo di gestione di quest'ultimo e non di Organo di Amministrazione della Provincia. Lo scrivente, di conseguenza, ha preso atto di quanto evidenziato dai Dirigenti della Provincia ed ha dovuto ritenere inapplicabili tali norme e, consapevole della gravità della situazione evidenziata, ha insistito affinché il Paisiello addivenisse alla stipula di una convenzione, che consentisse di assumere, correttamente ed in forma valida, oneri in favore dell'Istituto musicale, il cui schema, però, è stato predisposto soltanto dopo la recentissima approvazione da parte del Senato del disegno di legge di riforma delle Province.

Ala

Lo schema prospettato, tra l'altro, prevede anche che la Provincia assuma l'impegno di corrispondere quasi in toto il fabbisogno finanziario dell'Istituto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Allo stato la stipula di che trattasi appare, tuttavia, impraticabile.

Invero, la legge n. 56 del 7.4.2014, intervenuta a disciplinare il nuovo assetto delle Province e le relative competenze, ha tassativamente determinato quelle che restano in capo alle Province, con esclusione di tutte le altre.

A mente della menzionata ed innovativa normativa, "prima facie" la strada di una convenzione tra la Provincia e l'Istituto Paisiello, ormai entificato, e, quindi, dotato di personalità giuridica, non appare più percorribile; ciò in considerazione sia della stretta delimitazione delle competenze residue in capo alle Province, sia con riferimento alla limitazione dei poteri dello scrivente, limitati espressamente ai soli atti di ordinaria amministrazione, con conseguente esclusione di atti di straordinaria amministrazione, quali le convenzioni.

L'applicazione della legge è obbligatoria e doverosa per il sottoscritto, ma non senza pensosa ed attenta preoccupazione per le conseguenze che ne deriveranno, le quali potrebbero influire in modo pesante sulla stessa vitalità dell'istituto Paisiello nel suo insieme.

A tal proposito va considerato che, a parte la drammaticità della situazione in cui verrebbero a trovarsi i dipendenti dell'Istituto, la cui posizione è in corso di definizione, l'intera comunità jonica potrebbe essere ingiustamente penalizzata; soprattutto considerando che, ove nell'agosto 2013, come proposto insistentemente dallo scrivente, si fosse addivenuti alla stipula di una convenzione, si sarebbero potuti scongiurare i paventati effetti deleteri.

Allo stato, mi pare doveroso auspicare l'intervento di nuove risorse, anche da parte degli altri Enti locali, al fine di assicurare quanto necessario alla perpetuazione di siffatta eccellente e valida Istituzione e fare appello a codesto Ministero affinché raccomandi al Parlamento di accelerare al massimo il processo di statizzazione dell'Istituto, che sembrerebbe in dirittura d'arrivo.

Al riguardo si rappresenta che, proprio alla luce del meccanismo di avocazione agli Enti superiori delle competenze escluse da quelle che residueranno in capo alle Province (ed al correlato trasferimento delle risorse sinora impiegate per tali funzioni), in costanza delle anzidette previsioni di cui alla riforma stessa, nel caso di Taranto e dell'Istituto Paisiello, la statizzazione potrebbe avvenire ad invarianza di spesa per il bilancio statale.

Si confida nell'accoglimento della proposta formulata, al fine di scongiurare le diverse soluzioni imposte dall'attuazione della Legge n. 56/2014.

Coe egregio

Dott. Mario Tajaro

Allegati n.1 nota di tre fogli n.18160/INT del 20.03.2014



PROVINCIA DI TARANTO
Il Commissario Straordinario

A00 Prov. TA - A00

Class.

PTA/2014/0019352/INT



26/03/2014

*Ministero per la Pubblica Istruzione
e la Ricerca
Direzione Generale Ufficio di Gabinetto
Viale Trastevere
ROMA*

E.p.c.

*Sig. Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Musicale
Paisiello
TARANTO*

OGGETTO: *Statuto Istituto Paisiello.*


Per ogni utile valutazione, si trasmette in allegato copia di una relazione fatta pervenire, congiuntamente, dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Avvocatura e dal Dirigente del Settore competente di questo Ente, concernente l'oggetto.

Dalla stessa emerge come le disposizioni dello Statuto di codesto Ente che impongono obblighi a questa Provincia siano da considerarsi nulle..

A tal riguardo, a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine alla competenza dell'Organo deliberante ed alle incertezze scaturenti dal Decreto ministeriale di approvazione dello Statuto (ove in un primo tempo si afferma che lo stesso sarebbe stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - peraltro insediatosi nei giorni scorsi - successivamente, si dichiara che, invece, sarebbe stato adottato dal Consiglio Provinciale), si ritiene, in conformità alle indicazioni fornite dal parere suddetto, di dover disapplicare le disposizioni statutarie sopra indicate, per le motivazioni espresse nella menzionata relazione.

Dott. Mario Tafaro

- 9
- *Allegati n. 3 fogli*



Prot.

A00 Prov. TA - A00

Class.

PTA/2014/0018160/INT
20/03/2014

Al Sig.

Commissario Straordinario

Dott. Mario Tafaro

SEDE

Oggetto: Istituto Paisiello - Riscontro a Vs. nota prot. 16775 del 13.03.2014.

La S.V. ha richiesto espresso parere in ordine alle obbligazioni facenti capo alla Provincia di Taranto verso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello", con sede in Taranto, alla luce della complessiva normativa di Settore e, quindi, ovviamente tanto di quella relativa alle AFAM, quanto di quella relativa all'Ente.


Premesso che la legge del 21.12.1999 n. 508 ha riformato, tra l'altro, i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, espressamente configurandoli quali Soggetti dotati di personalità giuridica si può affermare preliminarmente che l'Istituto Paisiello, in virtù della richiamata legge, ha acquisito la personalità giuridica ed è quindi stato elevato al rango di Ente pubblico.

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 della citata legge 508/99 è stato successivamente emanato il D.P.R. 28.02.2003, n.132 che ha approvato il "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali".

Detta fonte ha disciplinato i vari aspetti della autonomia statutaria e regolamentare, sottoponendo al vaglio del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca gli schemi degli atti normativi (statutari e regolamentari) adottati dagli Organi di gestione esistenti al momento dell'adozione del Regolamento n. 132/03, secondo la previsione dell'art. 14 di quest'ultimo.

Nel caso di specie, la Provincia di Taranto con deliberazioni consiliari n. 54 in data 11/09/2003, n. 67 in data 28/10/2009 e n. 5 in data 12/02/2010, esecutive ai sensi di legge, aveva approvato, in asserita assenza degli organi di gestione dell'istituto "G. Paisiello" la bozza di Statuto del detto Istituto, successivamente trasmesso al competente Ministero dell'Istruzione ai fini dell'approvazione, intervenuta, quest'ultima, con Decreto Direttoriale generale n. 284 in data 22/12/2010.

Al netto di valutazioni circa la competenza del Consiglio provinciale di Taranto in ordine a tale adozione, (il cui onere ricadeva ex D.P.R. 132/2003 art. 14 sugli "attuali organi di gestione", tra i quali non rientrava certamente il Consiglio provinciale medesimo) per quanto di interesse in questa sede si rileva che gli artt. 10 ed 11 dello Statuto dell'Istituto Paisiello recano previsioni che unilateralmente configurano delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione provinciale di Taranto.



PROVINCIA DI TARANTO

Ciò detto, occorre porre attenzione sulla natura giuridica dello Statuto e sulla possibilità che esso determini, in qualche modo, vincoli giuridici a carico della Provincia di Taranto.

Come è noto, caratteristica peculiare degli Enti pubblici è la potestà statutaria, consistente nella capacità di porre in essere le norme organizzative dell'Ente, nonché quelle fondamentali della propria attività (cfr. F. Caringella, Corso di Dir. Amm., Milano, pag. 200). Dal punto di vista contenutistico, quindi, è chiaro che le norme statutarie hanno la funzione di "fissare i principi fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento da svilupparsi in sede regolamentare" (cfr. Cass. Civ. S.U., 16.06.2005 n. 12868).

A tal proposito si devono però distinguere gli autostatuti, i quali vengono emanati dallo stesso Ente interessato in quanto dotato di potestà statutaria, dagli eterostatuti approvati da un soggetto diverso dall'Ente (nel caso di specie, dal MIUR, cfr. art. 14 c. 3 d.p.r. 132/03), la cui attività viene tracciata nelle linee di fondo dallo Statuto medesimo (cfr. F. Caringella, ibidem). Nel caso dell'Istituto Paisiello, posto che lo Statuto è stato adottato in base ad uno schema predisposto dalla normativa statale (cfr. art. 2 comma 7 Legge 598/99 e art. 2 e ss. D.p.r. 132/03) ed approvato dal Ministero competente, si è in presenza di un eterostatuto.


Attesa la natura giuridica dello statuto, per come sopra descritta, anche dal punto di vista contenutistico, si ritiene di poter affermare che dalle previsioni di cui agli artt. 10 ed 11 dello Statuto dell'Istituto Paisiello, rilevanti in parte qua, non possono derivare obblighi in capo a soggetti terzi in generale ed a questa Provincia in particolare, in quanto la natura di fonte di norme organizzative, tutte interne all'Ente pubblico, mal si concilierebbe con la presenza di una norma di relazione che stabilisca la disciplina di un "rapporto giuridico" tra due soggetti diversi, che -a questo punto- al di là della intenzione del Soggetto che tale norma ha previsto, non può svolgere alcuna funzione.

Tanto meno può derivare obbligo alcuno dalla previsione di "Piani programma annuali" della attività dell'Istituzione musicale, redatti da parte della Provincia, in considerazione dell'impossibilità che una norma statutaria, legittimamente ed in coerenza con la propria funzione, istituzionalizzi la eterodirezione del Soggetto giuridico, affidandola a terzi, chiunque essi siano.

D'altra parte, è pur vero che sino alla attribuzione della personalità giuridica l'Istituto G. Paisiello era parte integrante della struttura organizzativa della Provincia di Taranto e che proprio per tale ragione gli oneri finanziari erano e sono stati sempre sostenuti dal medesimo Ente.

Si deve pertanto ritenere che l'approvazione dello Statuto è stata frutto di una valutazione non approfondita della efficacia della nuova normativa statale (sc. legge 508/99 e D.P.R. 132/03), tant'è che, ove fosse stata intenzione da parte dell'Ente Provincia mantenere vivo un rapporto strutturale rapporto tra esso medesimo e l'Istituto Paisiello, nella sua nuova veste di soggetto giuridico autonomo ex lege, ben avrebbe dovuto e potuto armonizzare le proprie Fonti statutarie con quella del nuovo Ente.

Ma ciò non ha avuto luogo, in quanto dalla lettura dello Statuto della Provincia di Taranto non è dato evincere alcuna previsione originaria, e/o modifica successiva, che giustificasse la sopravvivenza del legame tra l'Ente territoriale e il nuovo Soggetto giuridico



PROVINCIA DI TARANTO

costituito ope legis. Anzi, a ben vedere, è proprio il richiamato Statuto della Provincia ad escludere tale possibilità, nella misura in cui reca, quale unica previsione di competenze ultronee, rispetto a quelle conferite dalla Legge, quella di cui al comma 5 dell'art. 2 (funzioni e compiti di programmazione) concernente soltanto una mera collaborazione *“con l'Università e le altre Istituzioni culturali e scientifiche per favorire l'integrazione nel territorio ed estendere ad esso i benefici della ricerca e della cultura”*.

Da quanto sopra si evince che se, da un lato, lo Statuto della Provincia di Taranto non riporta alcuna norma organizzatoria, tale da giustificare la funzione di eterodirezione dell'Istituto Paisiello, dall'altro, una volta esclusa la possibilità di un legame strutturale, sussiste esclusivamente la possibilità di porre in essere tra i due soggetti atti aventi natura negoziale (sc. convenzioni) al fine di regolare reciproci rapporti.

Da un punto di vista giuridico, quindi, le previsioni contenute nello Statuto dell'Istituto Paisiello, riguardo presunti obblighi in capo alla Provincia di Taranto, non potrebbero avere alcun effetto, poiché le stesse tenderebbero a disciplinare obblighi a carico di un altro Soggetto giuridico (la Provincia), ipotizzando addirittura una nullità delle stesse in quanto adottate in violazione di norme imperative, tali intendendo quelle disciplinanti la vita e le funzioni dell'Ente provincia.

Si ritiene infine, attesa la modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla Legge Cost. n. 3/2001, inconcepibile la possibilità di una eterogenesi di modifiche dello Statuto della Provincia di Taranto ad opera di fonti legislative statali e men che meno ad opera di provvedimenti amministrativi ministeriali (cfr. in dottrina, Caringella cit. pag. 487; in giurisprudenza Cons. Giust. Amm. Sicilia 02.03.2006 n. 69).

Per le ragioni suesposte, quindi, le previsioni contenute nello Statuto dell'Istituto Musicale “G. Paisiello” in sé considerate, non si ritengono possano costituire in alcun modo fonte di obbligazioni a carico della Provincia di Taranto, laddove eventuali obbligazioni, in favore del predetto Istituto, potrebbero legittimamente scaturire soltanto da fonti convenzionali aventi valore negoziale.

Il Segretario generale

Il Dirigente dell'Avvocatura

Il Dirigente del Settore